



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 05/04/2001

COMUNE DI CAVALLINO (Lecce)DECRETO 19 dicembre 2000, n. 48

Indennità d'esproprio.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Omissis

DISPONE

Art. 1

L'indennità da corrispondere in via definitiva, ai sensi dell'art. 5-bis della legge n. 359/1992, agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili in Comune di Cavallino, compresi nella perimetrazione dell'ampliamento del Piano di Insediamenti Produttivi, così come ad oggi vigente, è indicata nella misura riportata, distinta per ogni singolo proprietario espropriato nell'allegato elenco vistato dall'Ufficio Tecnico Comunale, elenco che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'indennità come stabilita all'art. 1 che precede è quantificata in via definitiva sulla base dell'estensione effettiva delle superfici oggetto di espropriazione, scaturita dai rilievi per i tipi di frazionamento, nonché dei soprassuoli riscontrati in sede di redazione degli stati di consistenza e verbali di immissione in possesso.

Art. 3

L'indennità di cui all'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, deve essere corrisposta direttamente dall'Ente Espropriante, nei termini previsti per il pagamento della indennità di espropriazione, al fittavolo, al colono, al mezzadro e al partecipante che coltivino il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n. 865/1971. Per tali categorie di aventi diritto il prezzo è fissato in misura uguale ai valori agricoli medi determinati per l'anno in corso dalla competente Commissione Provinciale Espropri, corrispondenti al tipo di coltivazione effettivamente praticato in loco.

Art.4

L'indennità relativa ai soprassuoli, come riportata nell'allegato elenco, sarà corrisposta agli aventi diritto previa esibizione all'Amministrazione comunale, ove occorra, di idonea documentazione (autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, ecc) rilasciata dagli Enti preposti, che legittimino l'esecuzione dei manufatti.

Art. 5

Il Responsabile dell'Ufficio è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, devono comunicare all'espropriante se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Art. 6

Il soggetto espropriando può convenire la cessione volontaria del bene in ogni fase del procedimento espropriativo e comunque prima dell'emissione del decreto di trasferimento coatto degli immobili.

In tal caso non verrà applicata la riduzione del 40% sull'indennità spettante ai sensi dell'art. 5-bis della legge n. 359/1992.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 504/1992, l'indennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriando ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Qualora il valore dichiarato risulti superiore all'indennità come sopra determinata, la differenza fra l'importo dell'imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell'indennità sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell'Ente Espropriante.

Art. 8

All'atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio sarà operata la ritenuta di imposta di cui all'art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.

Art. 9

Il presente decreto sarà, per estratto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, inserito nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Lecce ed integralmente pubblicato all'albo comunale.

Cavallino, lì 19 dicembre 2000

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Pantaleo Giausa
COMUNE DI CORATO (Bari)